

MOZIONE

Parificare le indennità di viaggio con veicolo privato, all'interno dello Stato

del 29 gennaio 2007

Disposizioni in vigore:

1)

**Regolamento concernente le indennità ai dipendenti dello Stato e agli altri rappresentanti in organi cantonali
(del 5 febbraio 1997)**

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

vista la Legge sull'ordinamento dei dipendenti dello Stato del 15 marzo 1995, la Legge sugli stipendi degli impiegati dello Stato e dei docenti del 5 novembre 1954 e la Legge sugli onorari dei magistrati del 14 maggio 1973

decreta:

CAPITOLO I
Disposizioni generali

Art. 1 - Campo di applicazione

Riservate le disposizioni specifiche che dispongono altrimenti, il presente regolamento si applica:

- a) ai membri del Consiglio di Stato;
- b) ai magistrati dell'ordine giudiziario;
- c) ai dipendenti dello Stato secondo l'art. 1 LORD;
- d) al personale ausiliario secondo l'art. 20 LORD;
- e) ai membri delle Commissioni e dei Gruppi di lavoro istituiti dal Consiglio di Stato e dall'Amministrazione o istituiti per legge;
- f) ai rappresentanti dello Stato in Consigli di amministrazione o di fondazione.

Art. 4 - Viaggi di servizio

Per i viaggi di servizio vengono riconosciute le indennità seguenti:

- a) con veicoli di servizio
nessuna indennità
- b) con mezzi pubblici di trasporto nel Cantone:
il prezzo del biglietto intero in II.a classe
fuori Cantone:
abbonamenti generali al portatore da richiedere presso la Sezione del personale; in caso di mancata disponibilità, il costo del biglietto a metà prezzo in I.a classe. Il prezzo dell'abbonamento annuale a metà prezzo viene integralmente rimborsato in occasione della prima trasferta
- c) **con il veicolo privato**
fr. -.55 al km, incluse le spese di carburante, parcheggio, manutenzione e riparazione, coperture assicurative. Durante i viaggi di servizio autorizzati lo Stato assicura una copertura casco totale con copertura massima di fr. 30'000.- per veicolo, con una franchigia di fr. 500.- a carico del dipendente
- d) con l'aereo

il prezzo del biglietto in classe economica, a condizione che l'ordinazione avvenga per il tramite della Sezione del personale.

2)

**Legge sul Gran Consiglio e sui rapporti con il Consiglio di Stato
(del 17 dicembre 2002)**

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

- visti gli art. 51 a 64 della Costituzione cantonale;
- visti i rapporti 14 maggio 2002 e 3 dicembre 2002 della Commissione speciale per la riorganizzazione amministrativa del Gran Consiglio,

Art. 171 - Indennità ai deputati

¹Ai deputati è versata un'indennità di seduta di fr. 200. - per le riunioni del Gran Consiglio e delle Commissioni e dei gruppi parlamentari.

²Per le riunioni commissionali di durata superiore alle 2 ore è dovuta un'indennità aggiuntiva pro rata.

³**Ogni deputato ha diritto a un'indennità di viaggio, per gli spostamenti nel Cantone, per il tragitto dal luogo di dimora al luogo di destinazione e viceversa, pari a quella riconosciuta dalla legislazione fiscale per gli spostamenti in auto.**

⁴Per i viaggi fuori Cantone l'indennità è pari al costo del biglietto di 1^a classe in ferrovia.

L'indennità di viaggio attualmente riconosciuta dalla legislazione fiscale per gli spostamenti in auto è di **fr. -.65 al km.**

In considerazione di quanto sopraindicato chiedo al Consiglio di Stato di motivare la differenza rilevata o in caso contrario procedere alla parificazione dell'indennità di viaggio con il veicolo privato.

Moreno Colombo